

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1772}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL
DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO,
RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO,
TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 5 ottobre 1977

Adeguamento del trattamento pensionistico per alcune categorie di segretari comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — I segretari comunali e provinciali, a seguito dell'attribuzione della qualifica di funzionari dello Stato loro riconosciuta sono stati equiparati, ai dipendenti civili statali (articolo 173 testo unico 3 marzo 1934, n. 383, leggi 27 giugno 1942, n. 841, 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107) con la conseguenza che ogni modificazione di carattere generale, disposta dallo Stato per i propri dipendenti, viene applicata, ai sensi dell'articolo 34, secondo e terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, anche ai segretari comunali e provinciali.

Va però rilevato che, mentre in relazione alla obbiettiva struttura della carriera

dei segretari si è verificato — per quanto riguarda il trattamento economico del personale in attività di servizio — un completo adeguamento al principio della « equiparazione » e della « statizzazione » dei segretari, altrettanto non si è verificato nel settore previdenziale per un evidente mancato coordinamento della relativa normativa.

Si è, in tal modo, verificato che, quando, in esecuzione della « delega » conferita al Governo con legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, è stato innovato l'ordinamento della carriera ed il trattamento economico dei dipendenti dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)

tale trattamento è stato esteso anche ai segretari in attività di servizio — decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 — e, con l'articolo 25, si è stabilito la completa applicazione ai segretari generali e provinciali, con le medesime decorrenze ed agli stessi effetti, del trattamento economico previsto per la disciplina delle funzioni dirigenziali statali. Per le restanti classi dei segretari, alla relativa equiparazione si è provveduto secondo la tabella *D* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 749 nonché con le modifiche apportate con successiva legge 19 maggio 1976, n. 391.

Si è però verificato che, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 (per gli statali), ha previsto (al fine di evitare una enorme sperequazione nel trattamento di quiescenza tra i dirigenti statali collocati a riposo anteriormente alla operatività del nuovo trattamento e quelli collocati a riposo posteriormente) la riliquidazione delle relative pensioni (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748), altrettanto non è stato previsto per i segretari nonostante il presupposto, della completa equiparazione — sia per il personale in servizio, sia per quello in quiescenza — voluta dal legislatore in base alla specifica delega legislativa di cui agli articoli 16 e 16-bis della legge n. 249 del 1968, ed alle modifiche apportate con l'articolo 12 della legge 1970, n. 775, leggi dalle quali i due paralleli decreti nn. 748 e 749 hanno tratto la loro comune origine.

In assenza di una esplicita, specifica norma, quale quella dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 si è venuto a creare, nell'ambito della categoria dei segretari, il fenomeno inammissibile che personale, collocato a riposo a distanza di giorni, venisse a percepire un trattamento di quiescenza inferiore della metà dei colleghi di pari qualifica, posizione di anzianità di servizio, collocati a riposo subito dopo. Anacronistica situazione che non si è invece verificata — come rilevato — per gli statali, stante la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Tutto ciò, in aperta violazione dei criteri contenuti nella legge delega e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 76 della Costituzione, determinando così una vera e propria *reformatio in pejus* della normativa sulla equiparazione e della statalizzazione

dei segretari, nonché sotto il profilo del criterio, ormai consolidato attraverso la giurisprudenza, della « retribuzione differita » assunto dalla pensione.

La successiva legge 19 maggio 1976, n. 391, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, non solo ha lasciato insoluto lo scottante problema della riliquidazione delle pensioni dei segretari collocati a riposo durante il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1971 ed il 1° dicembre 1972 e cioè dei segretari cessati dal servizio nel corso dell'applicazione delle tre fasi del riassetto dirigenziale) per il fatto che — stante l'interpretazione restrittiva data dagli istituti previdenziali — ai segretari collocati a riposo in detta fase intermedia (pur essendo in possesso della qualifica dirigenziale, dato la retroattività del decreto del Presidente della Repubblica al 1° gennaio 1971) non è stato loro riconosciuto — neppure ai soli fini pensionistici — l'intero trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 749 e dall'annessa tabella *D*, ma per quanto concerne la stessa soppressa qualifica dei segretari capo di prima classe (alla quale venne circoscritta la modifica di cui all'articolo 23-bis della legge n. 391 del 1976) non ha fatto altro che retrodatare al 30 dicembre 1970 la possibilità di conseguire — ai soli fini pensionistici — la qualifica di segretario generale di seconda classe.

Donde la esclusione dai benefici stessi di tutti gli altri segretari comunali (compresi gli stessi segretari capi di prima classe) che ebbero la sfortuna di cessare dal servizio anteriormente al breve periodo previsto dalla modifica della legge dinanzi citata.

Omissioni di non minore portata si sono ripetute — per quanto riguarda il settore pensionistico dei segretari — nella successiva legge 29 aprile 1976, n. 177, contenente miglioramenti nel trattamento pensionistico sia del personale statale che degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Detta legge, oltre a non eliminare nessuna delle tante sperequazioni create con il decreto del Presidente della Repubblica n. 749, ne ha accentuato i divari e le discriminazioni, se si considera che, con l'articolo 25, avendo proceduto ai relativi miglioramenti in modo inorganico e cioè mediante la indiscriminata concessione di percentuali di aumento in relazione solo al-

l'epoca del pensionamento, ha fatto sì che venissero concessi gli stessi aumenti, percentuali (in quanto raggruppati in unico scaglione: 1° luglio 1970; 1° dicembre 1973) sia ai segretari che avevano beneficiato dell'intero riassetto dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 749, sia a quelli che ne erano stati esclusi e quindi collocati a riposo con una pensione inferiore della metà.

Sotto questo profilo, un altro particolarissimo significato negativo viene assunto dall'articolo 8 della medesima legge del 29 aprile 1976, n. 177.

Con legge 15 novembre 1973, n. 734, veniva concesso — com'è noto — a favore dei dipendenti civili dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1973 (con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale) un assegno perequativo pensionabile, il quale, per effetto dell'articolo 29 stessa legge, veniva esteso ai segretari comunali, con esclusione, anche in questo caso, di quelli che fruivano del trattamento dirigenziale.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177, ha previsto, a favore del personale statale, cessato dal servizio prima della data di decorrenza dell'assegno perequativo (1° gennaio 1973), due uguali aumenti del 9 per cento, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977, nonché ulteriori integrazioni mensili con inizio dal 1° gennaio 1978.

Dall'analisi di tali benefici emerge chiaramente che gli stessi costituiscono, nel loro insieme, un miglioramento di carattere generale che non doveva essere limitato al personale statale, ma doveva essere applicato anche a quello equiparato, ed in primo luogo ai segretari comunali, sia in aderenza all'articolo 29 della legge istitutiva dell'assegno, sia per il principio dell'« equiparazione » contenuto nell'articolo 34 della più volte citata legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico dei segretari.

Invece, in nessuna parte della legge n. 177 del 1976 sono previsti benefici che sostituiscono quelli apportati dal citato articolo 8 in favore degli statali.

Poiché la legge in questione non contiene nessun altro correttivo diretto ad eliminare tali differenze di trattamento, ne consegue che i segretari collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1973, oltre ad aver goduto dell'assegno perequativo in attività di servizio, potranno beneficiare dei vantaggi derivanti dalla pensionabilità di detto assegno nonché — in aggiunta — di quegli ulteriori aumenti

percentuali che discendendo dall'articolo 25 della stessa legge per i segretari collocati a riposo nel corso degli anni 1973-1974.

Ma non è tutto. Quello che maggiormente costituisce motivo di viva apprensione è che i benefici dei quali si sta parlando non sono fine a sé stante ma, essendo stati preordinati per il personale statale, quale premessa dell'operatività delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni (articolo 12 legge n. 177), e del loro collegamento con la dinamica delle retribuzioni, è facile valutare — non essendo stata predisposta nessuna modalità di salvaguardia per i segretari — quale grave discriminazione, anche se non voluta, viene operata a danno della categoria.

Da qui la necessità di predisporre tempestivamente analoghi strumenti normativi sui quali attestare, in modo simile agli statali, i meccanismi perequativi da inserire nel trattamento pensionistico dei segretari.

In attesa di una riforma globale del settore previdenziale, diretta ad evitare stridori « concorrenziali » si rende indispensabile, nel frattempo, un doveroso atto riparatore che trovi una immediata soluzione a questo eccessivo rigore degli Istituti previdenziali in materia pensionistica dei segretari che, essendo adottate in aperto dispregio con il principio della equiparazione fra le due categorie (statali e segretari) non provocano altro che un costante, fondato stato di malcontento nonché di conflittualità giurisdizionale.

In altre parole, con il sistema instaurato si sta consolidando la convinzione che si voglia creare un clima di emarginazione in quanto i segretari vengono considerati funzionari statali sinché restano in servizio, ma perdono del tutto tale qualifica non appena viene a cessare il rapporto d'impiego e si entra nell'orbita previdenziale.

Questo perché la Cassa previdenza enti locali, contrariamente a quanto operato per gli statali (per i quali vengono predisposte — come accennato — opportune cautele ed accorgimenti atti ad evitare stridenti sperequazioni di trattamento fra personale in servizio e quello in quiescenza), persiste nel superato sistema degli adeguamenti mediante applicazione di percentuali di aumento rapportate all'epoca del pensionamento. Il che è in contrasto con i criteri dell'attuale legislazione sulla dinamica retributiva.

Si è così verificata (e non mancherà di ripetersi) l'assurda situazione, già rilevata in sede di applicazione dell'articolo 25 del-

la legge 29 aprile 1976, n. 177, di concedere lo stesso aumento percentuale ai segretari che erano stati esclusi dal riassetto ed a quelli che già beneficiavano di un trattamento pensionistico in misura doppia per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972.

Persistendo in tale sistema il divario di trattamento verrà ad accentuarsi sempre più dato che il personale statale — oltre a trovarsi protetto, da una serie di costanti adeguamenti pensionistici: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,

n. 1081, articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 testo unico, 29 dicembre 1973, n. 1092 che non trovano nessun riscontro nel sistema previdenziale dei segretari anche se considerati *ope legis* funzionari dello Stato — viene a conseguire nell'ambito e nel contesto della medesima legge, gli ulteriori benefici di cui all'articolo 8 e all'articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 177.

Affidiamo quindi la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è aggiunto il seguente:

« *Articolo 25-bis.* — Le pensioni ordinarie dei segretari generali comunali e provinciali di 1/A, 1/B, e di 2^a classe, collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono riliquidate d'ufficio, con effetto dal 12 dicembre 1972, sulla base del trattamento economico definitivo, previsto dal precedente articolo 25, considerando in ogni caso l'indennità di funzione spettante ai segretari di corrispondente qualifica e classe di equiparazione di cui alla allegata tabella *D*.

Sul trattamento di quiescenza quale risulta dopo la riliquidazione, sono applicati, nella misura dovuta e con le medesime decorrenze, i miglioramenti previsti dalla legge 29 aprile 1976, n. 177 ».

ART. 2.

Alla fine dell'articolo unico della legge 19 maggio 1976, n. 391, sono aggiunti i seguenti comma:

« I segretari comunali appartenenti alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, già in quiescenza alla data del 11 dicembre 1972, conseguono, ai soli fini pensionistici, il trattamento economico spettante, a tale data, per la qualifica di segretario generale di seconda classe.

Nei confronti dei segretari comunali appartenenti sia alla soppressa qualifica di segretario capo di prima classe sia alle rimanenti classi inferiori dei segretari comunali, nonché ai segretari provinciali in quiescenza, le pensioni sono riliquidate, con effetto dal 12 dicembre 1972, secondo le qualifiche di equiparazione di cui alla Tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 ed alle modifiche apportate con la presente legge.

Ogni futura variazione di carattere generale del trattamento economico, disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili pensionati, è applicata a tutti i segretari comunali e provinciali in quiescenza, compresi quelli in possesso delle qualifiche di cui al precedente articolo 1, con le medesime decorrenze e secondo i vigenti ordinamenti degli istituti di previdenza ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 8 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente:

« *Articolo 8-bis.* — Tali maggiorazioni ed integrazioni sono estese ai segretari comunali e provinciali che non hanno fruito, perché già in quiescenza, dell'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 29 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Gli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita dallo stesso articolo 8 sono considerati a tutti gli altri fini contemplati dalla presente legge ».

ART. 4.

I provvedimenti di riliquidazione o di variazione delle pensioni previsti dalla presente legge sono adottati dalle Direzioni provinciali del tesoro.